



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 26/08/2020

Polizia Locale

OGGETTO: LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DI SPRAY, CONTENITORI O BICCHIERI IN VETRO O ALTRI OGGETTI O PRODOTTI (ART. 65 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA E SICUREZZA URBANA)

IL SINDACO

PREMESSO nel mese di settembre sono state programmate da parte dell'Amministrazione Comunale e da privati, nelle aree pubbliche e ad uso pubblico del Comune di Caorle, numerose manifestazioni ed eventi di rilevanza turistica;

CONSIDERATO che tali iniziative, richiameranno e saranno seguite, presumibilmente, da una notevole quantità di pubblico, sia di residenti che di turisti;

RICHIAMATE:

- la Circolare n. 555 del 07.06.2017 del Capo della Polizia;
- la Circolare n. 11464 del 19.06.2017 del Capo dipartimento dei VV. F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- la Direttiva del 28.07.2017 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno;
- la Circolare n. 11001/1/110(10) del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno;

VISTI i contenuti della Circolare del Prefetto di Venezia n. 100/GAB/2017 dell'8 giugno 2017 ad oggetto "Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone (Safety) e servizi di ordine e sicurezza pubblica (Security)" ed in particolare dove si invitano i Comuni a valutare eventuali provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che l'art. 65, comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana prevede che: *"Durante particolari periodi dell'anno o in occasione di manifestazioni o particolari ricorrenze, al fine di prevenire molestie o situazioni di pericolo, con ordinanza del Sindaco come esponente della comunità locale, possono essere stabiliti limiti o divieti al porto o all'utilizzo di spray e contenitori o bicchieri in vetro o altri oggetti o prodotti che, in relazione alle circostanze, ne sia inopportuno il porto o l'utilizzo"*.

RITENUTO che occorra garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni ed eventi in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;

DATO ATTO, in generale, della necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di sicurezza pubblica - analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti manifestazioni ad alto impatto di pubblico - all'adozione di un provvedimento che preveda:

- a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali bottiglie o altri contenitori di vetro, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;
- b) il divieto di detenzione ed utilizzo di bottiglie o altri contenitori di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

- c) il divieto di detenzione ed utilizzo di spray al peperoncino o similari nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;
- d) il divieto di detenzione ed utilizzo di qualsiasi prodotto che in relazione alle circostanze ne sia inopportuno il porto e la detenzione, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento al periodo compreso fra la data odierna ed il 30 settembre 2020 ed alle aree pubbliche o aperte al pubblico interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTO:

- l'art. 65, comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14.05.2019;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 23.05.2019;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, gli artt. 50 e 54;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- la Legge n. 48 del 18 aprile 2017;
- la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

Dalla data del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2020:

- a) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali bottiglie o altri contenitori di vetro, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;
- b) è vietata la detenzione e l'utilizzo di bottiglie o altri contenitori di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;
- c) è vietata la detenzione e l'utilizzo di spray al peperoncino o similari nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;
- d) è vietata la detenzione e l'utilizzo di qualsiasi prodotto che in relazione alle circostanze ne sia inopportuno il porto e la detenzione, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

il divieto di cui alla lettere a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, ove verrà comunicato il presente divieto.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 2, del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, da euro 50,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24.11.1981, n.689, è il Sindaco.

Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

dispone

- a) la confisca e contestuale distruzione a mezzo conferimento negli appositi cassonetti della N.U. dei contenitori di vetro, previo svuotamento del contenuto.
- b) la confisca delle bombolette spray e degli altri prodotti vietati.

dispone inoltre

l'invio della presente a:

- Comando di Polizia Locale di Caorle;
- Comando Stazione Carabinieri di Caorle;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portogruaro;

- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle;
- Comando Nucleo Operativo Navale della Guardia di Finanza di Caorle;

AVVERTE
ai sensi dell'art.3 c. 4 della Legge 241/90

- che contro il presente provvedimento e' ammesso:
 - ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
(Avv. Luciano Striuli)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

STRIULI LUCIANO;1;134208297165481759068009334624813738488